

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno 9 agosto 2004 è stata presentata la istanza di conciliazione, a cura della Cosenza Calcio 1914 S.p.A. nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

In data 29 luglio 2004 il Presidente Federale ha deliberato:

- a) di non dare luogo alla declaratoria di decadenza per inattività della Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. per le ragioni di cui in premessa;
- b) di autorizzare la stessa Società a presentare domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti (se del caso in soprannumero), ferma restando la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all'uopo prescritti da parte del Comitato Interregionale;
- c) di assegnare alla Società interessata termine perentorio sino alle ore 18.00 del giorno 9 agosto 2004 per eseguire gli adempimenti previsti per l'iscrizione al suddetto campionato e produrre la documentazione necessaria, come disposto dal Comitato Interregionale con il C.U. n. 173 dell'1 giugno 2004;
- d) di subordinare l'iscrizione al predetto campionato al deposito entro il termine perentorio del 9 agosto 2004, ore 18.00, presso il Comitato Interregionale di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Cosenza Calcio 1914 S.p.A., contenente l'impegno a provvedere al pagamento entro il 31 marzo 2005 di tutti i debiti della società, non ancora estinti, nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Assume parte ricorrente l'erronea interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5025/2004, nonché di quella relativa al giudizio di ottemperanza, concluso con sentenza n. 5364/2004, con il conseguente obbligo per la F.I.G.C. di iscrizione del Cosenza al Campionato di serie C1.

– Pretese:

Riconoscimento dello status di società affiliata alla L.P.S.C.;

Accertamento della titolarità del titolo sportivo per la presentazione delle domanda di iscrizione al Campionato di serie C1;

In via subordinata, accertamento, della titolarità del titolo sportivo per la presentazione delle domanda di iscrizione al Campionato di serie C2.

Con l'ordine di immediato inserimento nel Campionato di Serie C1 o in subordine di Serie C2.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro